



Decreto Dirigenziale n. 62 del 21/04/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE PER L'ALLEVAMENTO DI UNA COPPIA DI CERVI A SCOPO AMATORIALE ED ORNAMENTALE - ART.13, COMMA 1, LETT. A), PUNTO 3 L.R. 09.08.2012 N.26 - NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) SIG. IARUSSO AURELIO.

AMATORIALE ED ORNAMENTALE - Art.13, COMMA 1, lett. A), punto 3 L.R. 09.08.2012 n.26 - NEL
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Sig. Iaruso Aurelio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la legge n°157/92 art. 17 comma 1 prevede che le regioni autorizzano l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;
- b. la legge regionale 09.08.2012 n.26, all'art.13, comma 1, punto 3) lett.A) prevede il rilascio di autorizzazioni a detenere mammiferi, a scopo ornamentale ed amatoriale di specie cacciabili;
- c. con nota acquisita al protocollo generale col n°0607761/2015 del 11/09/2015, Il sig. Iaruso Aurelio nato a Benevento il 14/07/1952 e residente a San Giorgio del Sannio (BN) alla via B. Lemmo n°8/10 ha presentato istanza con la relativa documentazione per essere autorizzato ad allevare cervi a scopo amatoriale ed ornamentale in località Cesine del Comune di San Giorgio del Sannio (BN);
- d. a seguito di richiesta dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia in data 30.09.2015 prot. n°0650781, il sig. Iaruso Aurelio, ha prodotto documentazione integrativa acquisita al protocollo con il n. 0749887 del 04.11.2015, n. 0761627 del 09.11.2015, n. 0852257 del 09.12.2015, n. 0019839 del 13.01.2016 e n. 0200546 del 22.03.2016;
- e. l'art. 13 comma 1, punto 3) lett. A) della predetta L.R. 26/2012 stabilisce, tra l'altro, che gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di altre specie cacciabili possono essere autorizzati per una **coppia di mammiferi** e recita quanto segue: *"Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di altre specie cacciabili. L'autorizzazione per l'allevamento di una coppia (maschio più femmina) viene rilasciata a persona nominativamente indicata*";

CONSIDERATO che

- a. dalla documentazione prodotta, il sito risulta idoneo all'allevamento dei cervi sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche che da quelle ambientali;
- b. la superficie totale destinata all'allevamento di circa mq. 22.830 risulta adeguata ad ospitare una coppia di cervi e per un eventuale nascituro ed al grado di integrazione alimentare da fornire e quindi conforme alle indicazioni dell'ISPRA relative ai recinti della predetta specie di mammifero (1 ind./3000 mq.);

RITENUTO pertanto di poter autorizzare il sig. Iaruso Aurelio ad allevare a scopo amatoriale ed ornamentale una coppia di cervi;

VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- l'art.23 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- il D.P.G.R. n°2413 del 15.4.97;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di autorizzare il sig. Iaruso Aurelio nato a Benevento il 14/07/1952 e residente a San Giorgio BN) alla via B. Lemmo n° 101a, a detenere a scopo amatoriale ed ornamentale, esine del Comune di San Giorgio del Sanr n. 26 del 28 Aprile 2018 PARTE I Atti della Regione iato catastalmente al foglio 14 mappale n° 2, 3, 135, 442, 136, 137 e 314 per una superficie complessiva di circa ha 22,830, una coppia di Cervi ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. A), punto 3 L.R. 09.08.2012 n.26.

2. stabilire che in occasione di qualsiasi verifica il sig. Iaruso Aurelio deve comprovare la provenienza dei capi in suo possesso, **ossia esibire regolare certificazione che dimostra la legittima provenienza degli animali.**
3. subordinare espressamente l'autorizzazione, a pena di revoca, all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della specie e del numero dei capi previsti, al mantenimento in perfetta efficienza della recinzione perimetrale in modo da evitare fughe degli esemplari allevati, al mantenimento delle necessarie condizioni igienico-sanitarie del sito e a quanto di seguito indicato:
 - ✓ controllo delle condizioni sanitarie, con periodicità semestrale, anche attraverso la raccolta e l'analisi di campioni fecali per la ricerca quali-quantitativa di macroparassiti;
 - ✓ a prevedere un dispositivo idoneo di cattura a pareti fisse o mobili dotato di camera di contenimento e di un corridoio per il trattamento del singolo animale;
 - ✓ alla realizzazione di una pozza d'insoglio (diametro minimo 3-5 metri e profondità di 0.50 metro al centro) con sponde degradanti e fondo naturale;
 - ✓ alla predisposizione dell'area di rifugio e riparo contro le intemperie;
 - ✓ entro due anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, a far pervenire, all'Ufficio Caccia della Regione, dichiarazione sostitutiva attestante che non vi siano variazioni delle specie e numero di capi detenuti e che il sito di detenzione risulta invariato e rispondente alle caratteristiche richieste;
4. prescrivere che il titolare, entro due mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, deve trasmettere all'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, copia del documento di avvenuta registrazione dello stesso presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art.14, comma 1 del Decreto Legislativo n°336/99 ed una dichiarazione sostitutiva attestante di aver provveduto a quanto sopra menzionato.

La presente concessione, valevole per nucleo familiare, **ha validità di cinque anni**, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere oggetto di richiesta di rinnovo all'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, a pena decadenza, allegando alla medesima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono variazioni delle specie e del numero di capi detenuti e che il sito di detenzione non risulta modificato;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto, verificata anche a mezzo di controlli in loco, comporta la revoca della presente autorizzazione.

- di trasmettere il presente atto:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta –Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n.33/2013 artt. 26 e 27.
 - all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali”.
 - all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Dott. Carotenuto Antonio